

REGOLAMENTO (CEE) N. 1131/89 DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jerez, Málaga, Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas (1989/1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei vini di qualità, qui di seguito indicati, provenienti dalla Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di:

- 358 120 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 41 e ex 2204 21 51,
- 435 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Jerez, in recipienti di capacità superiore a due litri, dei codici NC ex 2204 29 41 e ex 2204 29 51,
- 15 000 ettolitri di vini di qualità, prodotti nella regione determinata di Málaga in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 49 e ex 2204 21 59 e
- 22 008 ettolitri di vini di qualità, prodotti nelle regioni determinate di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri, dei codici NC ex 2204 21 21, ex 2204 21 23, ex 2204 21 31, ex 2204 21 33 ed ex 2204 21 49;

che tuttavia, per quanto riguarda i vini di qualità prodotti nella regione determinata di Jerez, per rispettare le esigenze del mercato comunitario conviene aprire un solo contingente tariffario globale di 793 120 ettolitri;

considerando che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1989 al 50 % ed il 1° gennaio 1990 al 37,5 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 4161/87⁽¹⁾ stabilisce, a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata, i dazi di base da adottare nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai fini del calcolo delle riduzioni successive previste nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che è dunque opportuno, per determinare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990,

dei contingenti tariffari comunitari per i vini suddetti, ai dazi indicati nella tabella dell'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo⁽²⁾, prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna; che, di conseguenza, i contingenti tariffari Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che, in questo caso, non occorre prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dai volumi contingenziali le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizione e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei prelievi da parte di detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 i dazi doganali applicabili ai vini di qualità prodotti nelle regioni determinate sono sospesi parzialmente, nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ecu/hl)		Volume contingente (in hl)
			dal 1° luglio al 31 dicembre 1989	dal 1° gennaio al 30 giugno 1990	
09.0317	{ ex 2204 21 41	Vini di Xeres	3,2	2,4	} 793 120
	{ ex 2204 21 51		3,5	2,6	
09.0317	{ ex 2204 29 41	Vini di Xeres	3,3	2,4	
	{ ex 2204 29 51		3,6	2,7	
09.0310	ex 2204 21 49 ex 2204 21 59	Vini di Málaga	5,1 5,7	3,8 4,3	} 15 000
09.0312	{ ex 2204 21 21 } { ex 2204 21 23 } { ex 2204 21 31 } { ex 2204 21 33 } { ex 2204 21 49 }	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepeñas	} 5	} 3,7	} 22 008
			} 5,9	} 4,4	
			} 7,2	} 5,4	

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sui contingenti comunitari.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione ai loro prelievi man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.